

COMUNE DI MEZZOLOMBARDO
Provincia di Trento

REGOLAMENTO SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI

Approvato con delibera di Consiglio n. 66 dd.26.10.1994

Modificato con delibera C.C n. 34 dd.19.6.1997

Modificato con delibera C.C. n. 16 dd.20.3.2002

Modificato con delibera C.C. n. 33 dd.4.9.2003

Modificato con delibera C.C. n. 24 dd.19.4.2012

Modificato con delibera C. C. n. 57 d2. 29.10.2012

Modificato con delibera C.C: n. 29 dd.4.5.2017

Modificato con delibera C.C: n. 3 dd. 19.2.2018

INDICE:

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione.....pag. 4
- Art. 2 - Commissione consultiva cimiteriale.....pag. 4
- Art. 3 - Convocazione e compiti della Commissione cimiteriale.....pag. 4

TITOLO II°- NORME IGIENICO-SANITARIE.

Capo I - Accertamento dei decessi e provvedimenti conseguenti.

- Art. 4 - Denuncia di morte e delle sue cause.....pag. 5
- Art. 5 - Visita necroscopica.....pag. 5
- Art. 6 - Periodo di osservazione dei cadaveri.....pag. 5
- Art. 7 - Deposito di osservazione.....pag. 5
- Art. 8 - Obitorio.....pag. 6
- Art. 9 - Casse funebri.....pag. 6
- Art.10 - Ricontri diagnostici, prelievi a scopo di trapianto ed autopsie.....pag. 6

Capo II - Trasporti e servizi funebri.

- Art.11 - Trasporti funebri.....pag. 7
- Art.12 - Percorsi ed orari dei funerali.....pag. 7
- Art.13 - Funerali dei poveri.....pag. 7
- Art.14 - Asportazione corone e fiori.....pag. 7

Capo III - Servizi cimiteriali.

- Art.15 - Inumazioni ed esumazioni ordinarie.....pag. 7
- Art.16 - Tumulazioni ed estumulazioni ordinarie.....pag. 8
- Art.17 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie.....pag. 8
- Art.18 - Cremazione.....pag. 8
- Art.19 - Casette ossario.....pag. 9
- Art.20 - Urne cinerarie.....pag. 9
- Art.21 - Servizi a carico del Comune.....pag. 9
- Art.22 - Servizi a pagamento. o a carico diretto dei privati.....pag. 10

TITOLO III° - IL CIMITERO COMUNALE.

Capo I - Le strutture cimiteriali.

- Art.23 - Il cimitero comunale.....pag. 11
- Art.24 - Strutture cimiteriali.....pag. 11
- Art.25 - Diritto alla sepoltura.....pag. 11
- Art.26 - Camera mortuaria e sala per autopsie.....pag. 12
- Art.27 - Ossario e cinerario comuni.....pag. 12
- Art.28 - Famedio.....pag. 12
- Art.29 - Lapidi e monumenti storico artistici.....pag. 12

Capo II - La custodia del cimitero

- Art.30 - Disposizioni generali.....pag. 13
- Art.31 - Servizio di custodia.....pag. 13
- Art.32 - Registri cimiteriali.....pag. 13
- Art.33 - Posa di lapidi e costruzione di tombe private.....pag. 14

TITOLO IV° - CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE .

- Art.34 - Modalità di utilizzo dei campi comuni.....pag. 15
- Art.35 - Caratteristiche e misure delle fosse per inumazione.....pag. 15
- Art.36 - Cippi e lapidi.....pag. 15
- Art.37 - Obbligo della cura delle tombe.....pag. 16
- Art.38 - Recupero materiali alla scadenza della concessione.....pag. 16

TITOLO V° - TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE.

Capo I - Durata e contenuti delle concessioni.

- Art.39 - Durata delle concessioni.....pag. 17
- Art.40 - Tariffa delle concessioni.....pag. 17
- Art.41 - Diritto alla sepoltura nelle tombe private...pag. 17
- Art.42 - Ospiti nelle tombe di famiglia.....pag. 18
- Art.43 - Obblighi dei concessionari.....pag. 18
- Art.44 - Criteri di assegnazione delle concessioni....pag. 18
- Art.45 - Rinnovo delle concessioni.....pag. 19
- Art.46 - Scadenza della concessione.....pag. 19
- Art.47 - Decadenza della concessione.....pag. 19
- Art.48 - Revoca della concessione.....pag. 19
- Art.49 - Procedura per la dichiarazione di decadenza e di revoca.....pag. 19
- Art.50 - Scambio di tombe private.....pag. 20

Capo II - Tombe private ad inumazione in terra.

- Art.51 - Individuazione dei campi.....pag. 20
- Art.52 - Modalità di utilizzo dell'area in concessione.....pag. 20
- Art.53 - Caratteristiche delle lapidi.....pag. 20

Capo III - Edicole e cappelle di famiglia.

- Art.54 - Individuazione delle edicole e delle cappelle di famiglia.....pag. 21
- Art.55 - Progetti di costruzione delle edicole e delle cappelle di famiglia.....pag. 21
- Art.56 - Manutenzione delle edicole.....pag. 21
- Art.57 - Manutenzione delle cappelle di famiglia.....pag. 22

Capo IV - Tombe di famiglia a tumulazione.

- Art.58 - Individuazione ed utilizzo delle tombe ad inumazione (ABROGATO)pag. 22
- Art.59 - Caratteristiche delle lapidi esterne (ABROGATO) pag. 22

Cap. V - Loculi individuali.

- Art.60 - Individuazione ed utilizzo dei loculi.....pag. 22
- Art.61 - Assegnazione loculi a persone vive.....pag. 23
- Art.62 - Loculi per tumulazione provvisoria.....pag. 23
- Art.63 - Caratteristiche delle lapidi esterne.....pag. 23

Cap. VI - Ossari e cinerari individuali.

- Art.64 - Individuazione degli ossari e dei cinerari...pag. 23
- Art.65 - Assegnazione degli ossari e dei cinerari a parenti ed a famiglie.....pag. 24
- Art.66 - Caratteristiche delle lapidi esterne.....pag. 24

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

- Art.67 - Tombe in godimento senza titolo.....pag. 25
- Art.68 - Diritto di sepoltura nelle tombe a concessione perpetua.....pag. 25
- Art.69 - Verifica delle dimensioni delle tombe private.....pag. 26
- Art.70 - Incremento dimensioni delle tombe private a concessione perpetua.....pag. 26

TITOLO VII° - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art.71 - Sanzioni.....pag. 27
- Art.72 - Esecuzione d'ufficio.....pag. 27
- Art.73 - Norme di rinvio.....pag. 27

ALLEGATI:

1. Pianta del cimitero comunale
2. Prospetto dei servizi cimiteriali a pagamento
3. Prospetto delle concessioni cimiteriali a pagamento
4. Elenco e mappa delle lapidi e dei monumenti storico - artistici.
5. Dimensioni delle lapidi delle tombe private ad inumazione in terra.
6. Prospetto degli elementi di decoro delle lapidi delle tombe di famiglia a tumulazione.
7. Prospetto degli elementi di decoro delle lapidi dei loculi individuali.
8. Prospetto degli elementi di decoro delle lapidi delle cellette ossario e del cinerario.

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la tenuta e la gestione del cimitero comunale, con riferimento alle norme in materia di polizia mortuaria, approvate con il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ed alle vigenti disposizioni di carattere igienico-sanitario.

ART. 2 - COMMISSIONE CONSULTIVA CIMITERIALE

1. Per l'adozione dei provvedimenti previsti nel presente regolamento, viene istituita una commissione consultiva cimiteriale composta dai seguenti membri:

- a) il Sindaco, o assessore delegato, che la presiede;
- b) quattro rappresentanti del Consiglio comunale, dei quali due designati dalle minoranze;
- c) Il Segretario generale o il Vicesegretario nel caso di suo impedimento o assenza, senza diritto al voto, con funzioni di verbalizzante;
- d) due funzionari comunali addetti alla gestione del cimitero e delle concessioni cimiteriali, senza diritto di voto.

2. La commissione è nominata dalla Giunta comunale dopo le designazioni, da parte del Consiglio, dei membri di cui alla lettera b) del primo comma.

3. I componenti elettivi restano in carica per la durata del Consiglio comunale che li ha eletti."

ART. 3 - CONVOCAZIONE E COMPITI DELLA COMMISSIONE CIMITERIALE

1. Il Presidente convoca la commissione con avviso scritto recapitato almeno cinque giorni prima di quello della riunione, salvo casi particolari di urgenza.

2. Le riunioni della commissione sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

3. La commissione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, sui seguenti provvedimenti:

- a) proposte di modifica e di integrazioni al Regolamento cimiteriale;
- b) concessione ai privati di tombe ad inumazione in terra, di edicole e di cappelle di famiglia;
- c) revoca e decadenza delle concessioni di tombe private;
- d) contenzioso fra i privati o fra privati e Comune sulle modalità di utilizzo e di gestione delle tombe.
- e) altri provvedimenti previsti dal presente regolamento o sui quali il Sindaco intenda acquisire il parere della Commissione.

TITOLO II° - NORME IGIENICO SANITARIE

CAPO I - Accertamento dei decessi e provvedimenti conseguenti.

ART. 4 - DENUNCIA DI MORTE E DELLE SUE CAUSE

1. Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull'avviso di morte da parte dei familiari o da chi per essi, ai sensi delle vigenti disposizioni sullo stato civile, i medici devono per ogni caso di morte da loro assistita denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa, ai sensi del D.P.R. n.285/1990.

ART. 5 - VISITA NECROSCOPICA

1. Ricevuta la denuncia di un decesso avvenuto su territorio comunale, il medico necroscopo effettua gli accertamenti diretti ad accertare la morte e redige l'apposito certificato previsto dalle norme vigenti sull'ordinamento dello stato civile.

2. La visita necroscopica deve essere effettuata non prima di quindici ore, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. n. 285/1990, e comunque non dopo le trenta ore.

ART. 6 - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, nè sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, nè esser inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti idonei.

2. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti all'art. 5.

3. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva, saranno adottate le misure cautelative previste dal D.P.R. n. 285/1990, su indicazione dei responsabili sanitari.

ART. 7 - DEPOSITO DI OSSERVAZIONE

1. Nel deposito di osservazione del cimitero comunale sono collocate per il periodo prescritto le salme di persone:

- a) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
- b) morte in seguito a qualsiasi incidente nella pubblica via od in luogo pubblico;
- c) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

ART. 8 - OBITORIO

1. L'obitorio comunale è istituito presso le strutture dell'Unità Sanitaria Locale ed è destinato ad assolvere le seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

ART. 9 - CASSE FUNEBRI

1. Ogni salma deve essere chiusa in una cassa di legno costruita con tavole di legno massiccio di spessore non inferiore a 25 mm, con le caratteristiche previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 285/1990.
2. In caso di tumulazione, per il trasporto all'estero o dall'estero e per il trasporto da comune a comune, con distanza superiore ai 100 km., la cassa di legno deve essere racchiusa in una cassa di metallo o contenere una cassa di metallo con le caratteristiche previste dallo stesso articolo di legge.
3. Sulla cassa deve essere collocata una targa metallica con l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data del decesso.

ART.10 - RICONTRI DIAGNOSTICI, PRELIEVI A SCOPO DI TRAPIANTO ED AUTOPSIE.

1. Per quanto relativo ai casi in cui si rende opportuno o necessario il riscontro diagnostico si fa rinvio agli articoli 37, 38 e 39 del D.P.R. n. 285/1990.
2. Il rilascio di cadaveri a scopo di studio, il prelievo di cadavere a scopo di trapianto terapeutico, le autopsie ed i trattamenti per la conservazione dei cadaveri dovranno avvenire sotto l'osservanza delle disposizioni di cui ai capi V, VI, VII ed VIII del D.P.R. n. 285/1990.

CAPO II - Trasporti e servizi funebri.

ART.11 - TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono effettuati esclusivamente da imprese autorizzate e controllate dall'autorità sanitaria nel rispetto delle disposizioni del Capo IV del D.P.R. n. 285/1990 e del vigente Regolamento comunale per i trasporti funebri.

ART.12 - PERCORSI ED ORARI DEI FUNERALI.

1. Di norma, i funerali devono seguire la via più breve dal luogo ove è depositata la salma del defunto (abitazione, obitorio, camera mortuaria, deposito di osservazione) alla chiesa e da questa al cimitero.
2. Compete al Sindaco stabilire gli orari di svolgimento dei funerali, in relazione alla stagione ed alle esigenze di servizio.

ART. 13 - FUNERALI DEI POVERI.

1. Il Comune provvede a proprie spese alla fornitura della cassa, al funerale ed all'inumazione nei campi comuni dei poveri e delle persone sconosciute decedute nell'ambito del territorio comunale.

ART. 14 - ASPORTAZIONE CORONE E FIORI.

1. Il custode del cimitero, trascorsi quindici giorni dalle esequie, provvede ad asportare dalle tombe e dal cimitero le corone ed i fiori utilizzati durante i funerali.

CAPO III - Servizi cimiteriali.

ART. 15 - INUMAZIONI ED ESUMAZIONI ORDINARIE.

1. L'inumazione consiste nella sepoltura in terra della salma dei defunti, chiusa nella cassa di legno e sepolta ciascuna in fossa separata dalle altre.
2. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni sono subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.
3. Salvo diverse disposizioni adottate dall'autorità sanitaria, le salme vengono riesumate dopo un decennio dalla inumazione, a compiuta mineralizzazione dei cadaveri.
4. Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di deporle nell'ossario a pagamento o nelle tombe di famiglia. In questi casi le ossa devono essere raccolte nelle cassette previste dal successivo articolo 19.

ART. 16 - TUMULAZIONI ED ESTUMULAZIONI ORDINARIE.

1. Nella tumulazione ogni feretro viene posto in loculo o in nicchia separati; le salme devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo, secondo quanto disposto dal precedente art.9.
2. Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione.
3. I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire il completamento del processo di mineralizzazione.
4. Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
5. Le inumazioni dei feretri estumulati saranno effettuate in uno dei campi comuni ad inumazione, scelto sulla base di criteri tecnici.

ART. 17 - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE.

1. Le salme possono essere esumate o estumulate prima dei termini ordinari per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le modalità ed i tempi di effettuazione di tali operazioni si fa richiamo alle disposizioni del D.P.R. n. 285/1990.

ART. 18 - CREMAZIONE.

1. La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà testamentaria espressa in tal senso dal defunto. In mancanza di disposizione testamentaria, la volontà deve essere manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile e, nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, da tutti gli stessi.
2. La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o dal Segretario comunale o dai pubblici funzionari abilitati ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione.
4. L'autorizzazione di cui al comma 1 non può essere concessa se la richiesta non sia corredata da certificato in carta libera redatto dal medico curante o dal medico necroscopo, con firma autenticata dal coordinatore sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
5. In caso di morte improvvisa o sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

ART. 19 - CASSETTE OSSARIO.

1. Le ossa umane e gli altri resti mortali assimilabili, qualora non vengano depositate nell'ossario comune, devono essere raccolte in una cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660 e chiusa con saldatura, recante il nome e cognome del defunto.

2. Le dimensioni massime delle cassette ossario sono le seguenti: lunghezza cm. 60, larghezza cm.30 ed altezza cm.30.

3. Oltre che nelle cellette dell'ossario a pagamento, le cassette ossario potranno essere collocate:

- a) nelle tombe private ad inumazione;
- b) *nei loculi individuali a tumulazione;*
- c) nelle edicole e nelle cappelle di famiglia a condizione che siano state predisposte all'interno delle stesse le apposite cellette.

ART. 20 - URNE CINERARIE.

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere, qualora non vengano conservate nel cinerario comune, devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome, data di nascita e morte del defunto.

2. Le urne cinerarie devono avere le seguenti dimensioni massime: lunghezza cm.60, larghezza cm.30 ed altezza cm.30. Le urne cinerarie, oltre che nelle cellette del cinerario a pagamento, potranno essere collocate anche nelle tombe private ad inumazione o a tumulazione, alle condizioni previste nel precedente articolo 19.

ARTICOLO 21 - SERVIZI A CARICO DEL COMUNE.

1. Gli oneri relativi ai seguenti servizi sono assunti dal Comune:

- a) la collocazione delle ossa nell'ossario comune;*
- b) la collocazione delle ceneri nel cinerario comune;*
- c) la collocazione, delle salme o dei resti mortali, nel famedio.*

2. Il Comune può provvedere anche ad effettuare l'inumazione e l'esumazione ordinaria in campo comune nei casi in cui la Giunta comunale ritenga che il servizio riguardi salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale sussista evidente disinteresse da parte dei familiari. In tal caso, sono fatte salve eventuali azioni legali per il recupero delle spese.

ARTICOLO 22 - SERVIZI A PAGAMENTO.

1. I seguenti servizi possono essere effettuati dal Comune, con proprio personale, sulla base di una tariffa determinata dalla Giunta comunale, automaticamente aggiornata ogni anno sulla base dell'indice ISTAT sul costo della vita, salvo diverso specifico provvedimento della Giunta comunale medesima:

- a) l'inumazione in tombe di famiglia, secondo quanto specificato al comma 3;*
- b) l'inumazione in campo comune;*
- c) la tumulazione in edicola o cappella di famiglia ed in loculo;*
- d) l'inumazione di salma estratta da loculo;*
- e) l'esumazione, ordinaria o straordinaria, sia da tombe di famiglia che da campo comune;*
- f) l'estumulazione, ordinaria o straordinaria, sia da edicola o cappella di famiglia che da loculo;*
- g) la raccolta delle ossa nelle tombe private in occasione delle esumazioni di cui al punto e), delle inumazioni e delle tumulazioni;*
- h) la collocazione delle cassette ossario nelle cellette dell'ossario a pagamento;*
- i) la collocazione delle urne cinerarie nelle cellette del cinerario a pagamento;*
- l) la collocazione di cassette ossario o di urne cinerarie nelle tombe private ad inumazione o a tumulazione.*

- 2. In alternativa allo svolgimento dei servizi in forma diretta secondo quanto previsto nel comma 1, il competente organo comunale può stabilire di affidare all'esterno i medesimi mediante appalto oppure in concessione, ai sensi delle rispettive normative che disciplinano le fattispecie. Le modalità e le condizioni di svolgimento dei servizi e le tariffe da applicare sono indicate nel contratto di appalto e nella convenzione che accede alla concessione.*
- 3. Spetta all'ufficio comunale competente per il servizio cimiteriale la sorveglianza sul regolare svolgimento delle operazioni cimiteriali. L'Amministrazione comunale non è responsabile per danni a persone o cose che si dovessero verificare nel corso dei lavori svolti da soggetti terzi.*
- 4. L'inumazione di salma, in campo comune o in tomba di famiglia, se eseguita in amministrazione diretta dal Comune, consiste unicamente nell'effettuazione dello scavo per la collocazione della cassa e nelle successive operazioni di reinterro, esclusa ogni altra operazione, posta a carico dei concessionari, quali la movimentazione e collocazione del feretro all'interno del sito di sepoltura e le operazioni di rimozione, spostamento e riposizionamento di lapidi, ornamenti o altri manufatti. Se il servizio è svolto mediante appalto o in concessione ai sensi del comma 2, le suddette modalità sono disciplinate dal contratto di appalto o dalla convenzione che accede alla concessione.*
- 5. Al fine di consentire l'effettuazione dello scavo in tomba di famiglia, la medesima deve essere liberata da eventuali lapidi di copertura entro le ore 8.30 del giorno fissato per la cerimonia funebre nel caso sia possibile l'utilizzo dello scavatore, ed entro le ore 14.00 del giorno precedente in caso di scavo a mano. In caso contrario, la salma potrà essere collocata d'ufficio in campo comune o in loculo.*
- 6. Il servizio di cremazione è disciplinato con specifica deliberazione della Giunta comunale, che potrà prevedere in via generale anche particolari forme di agevolazione finanziaria nonché l'intervento diretto nei casi indicati all'articolo 21, comma 2.*

TITOLO III° - IL CIMITERO COMUNALE.

CAPO I - Le strutture cimiteriali.

ART. 23 - IL CIMITERO COMUNALE.

1. Il cimitero comunale di Mezzolombardo è situato sul colle di S. Pietro e corrisponde alla p.ed. 1161 c.c. Mezzolombardo.

La sua organizzazione interna è evidenziata nella planimetria che viene allegata al presente regolamento (n.1).2. Eventuali progetti di ampliamento del cimitero dovranno essere predisposti ed approvati nel rispetto delle vigenti norme in materia.

ART. 24 - STRUTTURE CIMITERIALI.

1. Il cimitero comunale comprende le seguenti strutture:
 - a) una camera mortuaria, che funziona anche come deposito di osservazioni;
 - b) una sala per autopsie;
 - c) un ossario ed un cinerario comuni;
 - d) aree destinate ai campi di inumazione comune;
 - e) aree destinate alla costruzione di tombe private, così distinte:
 - edicole a tumulazione sottoportico;
 - cappelle di famiglia a tumulazione od inumazione;
 - tombe ad inumazione in terra;
 - f) tombe di famiglia a tumulazione in concessione a privati;
 - g) loculi singoli a tumulazione in concessione a privati;
 - h) un ossario individuale a pagamento;
 - i) un cinerario individuale a pagamento;
 - l) un famedio riservato alla sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti;
 - m) un deposito a disposizione del custode;
 - n) una casa per il custode situata all'esterno del perimetro cimiteriale e corrispondente alla p.ed. 591.

ART. 25 - DIRITTO ALLA SEPOLTURA.

1. Nel cimitero comunale hanno diritto alla sepoltura:
 - a) le salme delle persone morte nel territorio comunale, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme delle persone residenti nel comune ma decedute fuori dal territorio comunale;
 - c) le salme delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 285/1990;
 - e) i resti mortali delle persone sopraelencate.
2. Su esplicita domanda dei familiari o dei parenti, il Sindaco può autorizzare la sepoltura nel cimitero comunale di persone che, pur non residenti nel comune e decedute altrove, siano nate nel comune e vi abbiano risieduto per non meno di dieci anni.

ART.26 - CAMERA MORTUARIA E SALA PER AUTOPSIE.

1. Il cimitero è dotato di una sala per autopsie e di una camera mortuaria, che funziona anche come deposito di osservazione, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.
2. La camera mortuaria e la sala per autopsie sono situate nella parte centrale del porticato che divide in due parti il cimitero.

ART. 27 - OSSARIO E CINERARIO COMUNI.

1. Nell'ossario comune, situato sotto la volta centrale del porticato, sono collocate le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. All'interno dell'ossario comune è stato ricavato il cinerario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ceneri provenienti dalla cremazione delle salme.

ART. 28 - FAMEDIO.

1. Nel famedio saranno collocate le salme di cittadini illustri o benemeriti, individuati con deliberazione del Consiglio comunale, in assenza di diverse disposizioni del defunto, della sua famiglia o di ostacoli d'altra natura, decorsi almeno due anni dalla morte.
2. Nel famedio potranno essere ricavate delle cellette ossario ove collocare, nel rispetto delle vigenti disposizioni, le ossa dei cittadini illustri.

ART. 29 - LAPIDI E MONUMENTI STORICO-ARTISTICI.

1. Il Comune di Mezzolombardo si considera proprietario delle lapidi e dei monumenti storico-artistici indicati nell'elenco allegato (n.4) al presente Regolamento ed assume pertanto la cura e la manutenzione di tali beni.
2. Tale elenco potrà essere modificato dal Consiglio comunale, sentito il parere della Commissione cimiteriale, allo scopo di tutelare altre memorie significative delle onoranze tributate ai morti dai cittadini di Mezzolombardo.

CAPO II - La custodia del cimitero.

ART. 30 - DISPOSIZIONI GENERALI.

1. La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sul cimitero spettano al Sindaco, il quale esercita le sue funzioni tramite l'autorità sanitaria ed il personale comunale addetto ai servizi cimiteriali.

ART. 31 - SERVIZIO DI CUSTODIA.

1. Il servizio di custodia del cimitero è affidato ad un dipendente comunale.

2. Il custode del cimitero, nel rispetto delle disposizioni impartitegli dall'autorità sanitaria per quanto riguarda l'igiene e la sanità e dall'Ufficio tecnico comunale per quanto riguarda gli aspetti tecnico-funzionali, deve provvedere a:

- a) curare la pulizia, la manutenzione e la conservazione del cimitero, in particolare delle opere e delle strutture pubbliche;
- b) aprire e chiudere il cimitero in base agli orari stabiliti dal Sindaco;
- c) tenere la regolare registrazione dei morti secondo quanto stabilito dall'art. 52 del D.P.R. n. 285/1990 nonchè l'elenco dei defunti i cui resti mortali siano stati collocati nell'ossario e nel cinerario comuni;
- d) eseguire, in collaborazione con gli altri addetti, le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione delle salme e tutte le altre operazioni previste nel presente Regolamento;
- e) segnalare all'Ufficio Tecnico o all'autorità sanitaria tutte le necessità e le evenienze che si fossere presentate.

ART. 32 - REGISTRI CIMITERIALI.

1. Il custode del cimitero iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'autorizzazione alla sepoltura, l'anno, il giorno, l'ora ed il luogo preciso dell'inumazione;
- b) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono tumulate, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- c) le generalità, come sopra, delle persone le cui salme vengono cremate, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri del cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri, di ossa o di ceneri.

2. Un esemplare dei registri viene conservato presso l'ufficio del custode, mentre l'altro viene consegnato ogni anno all'archivio comunale.

ART.33 - POSA DI LAPIDI E COSTRUZIONE DI TOMBE PRIVATE.

1. Nessuna lapide od opera funeraria può essere collocata nel cimitero senza la preventiva autorizzazione del Sindaco, che deve essere esibita al custode del cimitero.

2. Le imprese che eseguono i lavori non possono dare inizio agli stessi senza il consenso del custode, al quale spetta la sorveglianza sulla corretta esecuzione del progetto autorizzato.
3. I concessionari e le imprese sono obbligati in solido a rimuovere le opere eseguite od in corso di esecuzione in modo difforme rispetto a quanto autorizzato.
4. In caso di mancato rispetto delle disposizioni dei commi precedenti, si applicano le sanzioni previste nel Titolo VII.

TITOLO IV - CAMPI COMUNI AD INUMAZIONE

ART. 34 - MODALITA'DI UTILIZZO DEI CAMPI COMUNI.

1. I campi comuni ad inumazione sono contraddistinti con i numeri 11, 12 e 13, ciascuno dei quali è diviso nei riquadri A e B; in caso di eventi straordinari saranno utilizzati i campi di riserva 15A, 15B, 16A e 16B.
2. Le inumazioni saranno effettuate con il seguente ordine: da sinistra verso destra e dal basso verso l'alto, partendo dal campo 13/A fino al campo 11/B.
3. Completato il ciclo delle inumazioni, con lo stesso ordine si procederà alle esumazioni e le fosse liberate saranno utilizzate per un altro turno di inumazioni.

ART. 35 - CARATTERISTICHE E MISURE DELLE FOSSE PER INUMAZIONE.

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due dal piano di superficie del cimitero; nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni, nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50, ferme restando le altre dimensioni.
3. I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa.

ART. 36 - CIPPI E LAPIDI.

1. Ogni fossa nei campi ad inumazione viene contraddistinta, a cura del comune, prima da una croce o da una stele di legno e successivamente, trascorsi sei mesi, da un cippo di pietra, portanti entrambe una targhetta con indicazione del nome, del cognome, della data di nascita e di morte del defunto.
2. Trascorsi sei mesi dalla data dell'inumazione, i parenti del defunto, previo pagamento della relativa tassa, potranno chiedere ed ottenere la concessione di installare sulla fossa, a loro spese, una lapide con le seguenti caratteristiche:
 - altezza massima della lapide dal livello del terreno: 80 cm.
 - larghezza massima della lapide: 60 cm.
 - dimensioni massime del recinto a terra: 160 cm di lunghezza, 80 cm. di larghezza, 10 cm di altezza e 10 cm di spessore.
3. E' vietata la posa di pietre tombali a terra.

ART. 37 - OBBLIGO DELLA CURA DELLE TOMBE.

1. I familiari dei defunti hanno il dovere di curare la manutenzione delle tombe nei campi ad inumazione comune, sulle quali è consentito deporre fiori e piante, purchè con le radici e con i rami non invadano le tombe vicine.
2. Per non ostacolare i processi di mineralizzazione, è vietato stendere teli impermeabili sopra le aree tombali ad inumazione ed utilizzare prodotti diserbanti per impedire la crescita delle erbe.

ART. 38 - RECUPERO MATERIALI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE.

1. Alla scadenza del decennio dalla inumazione o quando si dia inizio al turno di rotazione, le lapidi collocate sulle tombe dei campi comuni ad inumazione passano in proprietà all'amministrazione comunale, a meno che i familiari non provvedano all'asporto delle stesse.

TITOLO V - TOMBE PRIVATE IN CONCESSIONE

CAPO I - Durata e contenuti delle concessioni.

ART. 39 - DURATA DELLE CONCESSIONI.

1. Le concessioni per le sepolture private sono temporanee ed hanno la seguente durata:
 - a) anni cinquanta per le edicole individuate al primo comma dell'articolo 54 del presente regolamento;
 - b) anni trenta per tutti gli altri casi (tombe, loculi, ossari, cinerari, cappelle di famiglie).
2. Restano salve le concessioni perpetue o di durata superiore ai trentanni già rilasciate; tali concessioni possono tuttavia essere revocate quando siano trascorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

ART. 40 - TARIFFA DELLE CONCESSIONI.

1. La tariffa delle concessioni è determinata dalla Giunta comunale sulla base dei costi sostenuti dal Comune per la costruzione e la manutenzione straordinaria delle strutture che hanno reso possibile la realizzazione delle tombe private.
2. La tariffa viene annualmente aggiornata sulla base dell'indice ISTAT sul costo della vita.

ART. 41 - DIRITTO ALLA SEPOLTURA NELLE TOMBE PRIVATE.

1. Il diritto di uso delle tombe private concesse a persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari.
2. Nelle tombe di famiglia a più posti hanno diritto di sepoltura:
 - a) il titolare della concessione;
 - b) il coniuge;
 - c) i figli ed i relativi coniugi;
 - d) i fratelli e le sorelle del titolare.
3. Le persone che hanno la possibilità di essere accolte nella tomba di famiglia del coniuge perdono il diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia originaria.
4. Il diritto di sepoltura si esercita secondo l'ordine temporale di morte degli aventi diritto, fino all'esaurimento dei posti.
5. Nelle tombe concesse alle convivenze religiose con sede in Mezzolombardo, il diritto di sepoltura è riservato alle persone che, in base alle disposizioni dei relativi statuti vigenti al momento del loro decesso, siano state membri effettivi della comunità stessa.
6. In ogni caso, una volta che siano completati i posti nelle tombe di famiglia, non potrà più essere inumata o tumulata alcuna salma, prima che sia trascorso il periodo di mineralizzazione.
7. *Il Sindaco può autorizzare la sepoltura nella tomba di famiglia del 'convivente di fatto' dell'avente diritto di sepoltura nella concessione, risultante tale dal registro dell'anagrafe della popolazione residente nel Comune alla data del decesso*

ART. 42 - OSPITI NELLE TOMBE DI FAMIGLIA.

1. In via eccezionale, sentito il parere, anche in via informale, della Commissione cimiteriale, il Sindaco può autorizzare la sepoltura nelle tombe di famiglia di persone non aventi diritto in base all'atto di concessione, nei casi seguenti:

- a) persone che siano stati conviventi con gli aventi diritto;
- b) persone che nei confronti degli aventi diritto abbiano acquisito particolari benemeritenze, dimostrate dai concessionari.

2. Il concessionario e tutti gli aventi diritto dovranno esprimere consenso scritto all'accoglimento di ospiti nella tomba di famiglia.

3. Tale sepoltura è soggetta al pagamento di un importo determinato sulla base della tariffa.

ART. 43 - OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI.

1. Il concessionario e gli aventi diritto hanno l'obbligo di rispettare rigorosamente le modalità di utilizzo della concessione, secondo le norme del presente regolamento e le modalità indicate nel provvedimento di concessione.

2. Le tombe non possono in alcun caso formare oggetto di lucro, di speculazione o di cessione tra i privati, nè possono essere utilizzate per la sepoltura di persone che non ne abbiano diritto.

3. I concessionari hanno l'obbligo di mantenere le tombe in condizioni di decoro e di curare costantemente la manutenzione delle lapidi e degli ornamenti che vi sono collocati.

ART. 44 - CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI.

1. In caso di più richieste rispetto alla disponibilità effettiva delle tombe private, le concessioni saranno assegnate sulla base di una graduatoria formulata dalla Commissione cimiteriale in base ai seguenti criteri:

- a) numero dei parenti di primo e secondo grado del richiedente già sepolti nel cimitero comunale;
- b) età del richiedente e dei familiari aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia;
- c) numero dei familiari aventi diritto alla sepoltura nella tomba di famiglia;
- d) grado di parentela del richiedente nei confronti degli eventuali precedenti titolari della concessione.

ART. 45 - RINNOVO DELLE CONCESSIONI.

1. Sei mesi prima della scadenza delle singole concessioni, i concessionari od i loro successori aventi diritto potranno presentare domanda di rinnovo delle concessioni.

2 Il rinnovo sarà accordato in relazione alla disponibilità di posti nel cimitero e previo pagamento della relativa tariffa.

ART. 46 - SCADENZA DELLA CONCESSIONE.

1. Le concessioni scadono decorso il termine della loro durata.
In assenza di domande di rinnovo presentate ai sensi del precedente articolo, la tomba e quanto sulla stessa è stato posto o costruito cadrà in proprietà del Comune.
2. Entro il mese di gennaio di ogni anno, sarà pubblicato all'albo del cimitero l'elenco delle concessioni che vanno a scadenza nell'anno solare.

ART. 47 - DECADENZA DELLA CONCESSIONE.

1. La concessione decade nei casi seguenti:
 - a) quando i concessionari non rispettino gli obblighi previsti al precedente articolo 43;
 - b) quando la tomba venga lasciata in stato di inequivocabile abbandono;
 - c) quando i concessionari consentano la sepoltura di persone che non hanno diritto di sepoltura;
 - d) quando i concessionari compiano atti che dimostrino l'intenzione di fare della tomba privata oggetto di lucro e di speculazione.

ART. 48 - REVOCA DELLA CONCESSIONE.

1. La concessione può essere revocata, oltre che nei casi previsti nel precedente articolo 39, qualora sussistono motivi rilevanti di interesse pubblico connessi con la funzionalità dei servizi cimiteriali.

ART.49 - PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA E DI REVOCA.

1. Nei casi previsti negli articoli precedenti, il Sindaco notifica agli interessati, mediante pubblicazione all'albo nei casi di irreperibilità, la proposta di decadenza o di revoca con indicazione delle relative motivazioni.
2. Ai concessionari sarà assegnato un congruo termine per proporre controdeduzioni.
3. Il Sindaco adotterà la decisione definitiva sentito il parere della Commissione cimiteriale.

ART.50 - CAMBIO DI TOMBE PRIVATE.

1. Su richiesta del concessionario o degli aventi diritto, il Comune può consentire il cambio di una tomba privata con un'altra tomba privata, alle seguenti condizioni:
 - la tomba che viene assegnata ex-novo deve essere nelle disponibilità del comune;
 - la tomba privata in concessione deve essere oggetto di rinuncia da parte di tutti gli aventi diritto;
 - il cambio deve essere motivato da particolari esigenze e non deve contrastare con gli interessi più generali di gestione del cimitero.
2. Sulla richiesta di cambio il Sindaco deve previamente acquisire il parere favorevole della Commissione cimiteriale.

CAPO II - Tombe private ad inumazione in terra.

ART. 51 - INDIVIDUAZIONE DEI CAMPI.

1. I campi destinati alle tombe private ad inumazione in terra sono contrassegnati con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
2. In questi campi, le fosse devono avere le caratteristiche e le misure previste nel precedente articolo 35, mentre potranno essere ridotte le dimensioni dei vialetti tra fossa e fossa, in rapporto alle dimensioni della tomba; in ogni caso, la larghezza minima inderogabile per ogni sepoltura è fissata in un metro lineare.

ART. 52 - MODALITA'DI UTILIZZO DELL'AREA IN CONCESSIONE.

1. Le tombe ad inumazione devono essere utilizzate nel rispetto delle misure e del numero di posti indicato nella concessione.
2. Ove le dimensioni lo consentano, a richiesta dei concessionari, potrà essere autorizzata dal Sindaco la costruzione, al di sotto del livello del suolo, di loculi a tumulazione, ad esclusione delle tombe collocate nei campi dal n. 1 al n. 8, oggetto di futuro riordino.
3. Per le concessioni perpetue presenti nei campi dal n. 1 al n. 8 l'eventuale richiesta di costruzione di loculi a tumulazione, al di sotto del livello del suolo, potrà essere autorizzata dal Sindaco qualora non contrasti con il piano di riordino complessivo del campo.
4. Le richieste di cui ai precedenti comma 2 e 3 devono essere inoltrate allegando un progetto sul quale debbono esprimere parere l'Ufficio Tecnico comunale nonché del responsabile sanitario ove la normativa lo richieda."

ART. 53 - CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI.

1. Sulle tombe ad inumazioni possono essere collocate lapidi e pietre tombali previa autorizzazione del Sindaco.
2. La domanda dovrà essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto alla sepoltura.
3. Le dimensioni massime di tali lapidi sono quelle indicate nell'allegato n.5.
4. Tali dimensioni massime potranno essere derogate in caso di manufatti di particolare valore estetico, previo parere favorevole della Commissione cimiteriale.

CAPO III - Edicole e cappelle di famiglia.

ART. 54 - INDIVIDUAZIONE DELLE EDICOLE E DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA.

1. Le edicole sono collocate nel portico che divide in due parti il cimitero comunale e costituiscono tombe di famiglia a tumulazione.
2. Le cappelle di famiglia sono situate nel campo 14, lungo il muro perimetrale sul lato a monte.

ART. 55 - PROGETTI DI COSTRUZIONE DELLE EDICOLE E DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA.

1. I singoli progetti di costruzione o di modificazione delle edicole e delle cappelle di famiglia devono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere della commissione edilizia e del responsabile sanitario.
2. La relativa domanda deve essere sottoscritta da tutti gli aventi diritto alla sepoltura.
3. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

ART. 56 - MANUTENZIONE DELLE EDICOLE.

1. La manutenzione ordinaria delle edicole è a carico dei concessionari, mentre la manutenzione straordinaria delle parti esterne e comuni - copertura, gronde, scarichi, mura e pavimento del corridoio sottoportico - sarà eseguita dal Comune, con recupero delle spese dai concessionari, in quota parte.
2. Qualora si ravvisi la necessità di un intervento di manutenzione alle parti comuni, l'Amministrazione comunale provvederà ad approvare un apposito progetto o preventivo di spesa e ad informarne i concessionari, assegnando agli stessi trenta giorni per presentare eventuali osservazioni.
3. Sulle osservazioni pervenute deciderà motivatamente la Giunta comunale, sentito il parere della Commissione cimiteriale.
4. Il pagamento della quota a carico dei concessionari dovrà essere effettuato entro i termini fissati dall'Amministrazione comunale; in caso di mancato pagamento, si procederà al recupero in forma coattiva, con l'applicazione degli interessi di tesoreria.

ART. 57 - MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE DI FAMIGLIA.

1. La manutenzione delle cappelle di famiglia spetta ai concessionari, i quali devono provvedervi con la diligenza del buon padre di famiglia.
2. In caso di trascuratezza od abbandono, il Comune, previa diffida ai concessionari, potrà avviare la procedura di decadenza della concessione.

Capo IV - Tombe di famiglia a tumulazione.

ART. 58 - INDIVIDUAZIONE ED UTILIZZO DELLE TOMBE AD INUMAZIONE:

ABROGATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DD. 4.5.1998

ART. 59 - CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI ESTERNE.

ABROGATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO N. 21 DD. 4.5.1998

CAPO V - Loculi individuali.

ART. 60 - INDIVIDUAZIONE ED UTILIZZO DEI LOCULI.

1. I loculi sono destinati alla tumulazione individuale delle salme e sono situati in due zone del cimitero:
 - a) alle spalle del portico delle edicole;
 - b) al di sotto della struttura che contiene gli ossari ed i cinerari comuni.
2. I loculi vengono concessi rispettando il seguente ordine: dal basso verso l'alto, iniziando dall'estremità sud-est per il settore nord e dall'estremità nord est per il settore sud.
3. Ogni loculo è riservato esclusivamente alla salma del concessionario, esclusa ogni altra salvo quanto previsto al quarto comma.
4. Nel loculo potrà peraltro essere collocata la cassetta ossario o l'urna cineraria contenente i resti mortali del coniuge o di parenti entro il primo grado del concessionario.
5. *Il Sindaco può autorizzare la tumulazione nel loculo della cassetta ossario o dell'urna cineraria contenente le spoglie mortali del 'convivente di fatto' del concessionario/intestatario del loculo, risultante tale dal registro dell'anagrafe della popolazione residente nel Comune alla data del decesso*

ART. 61 - ASSEGNAZIONE LOCULI A PERSONE VIVE.

1. I loculi a tumulazione individuale possono essere concessi anche a persone viventi che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - abbiano compiuto il 75° anno di età;
 - abbiano compiuto il 65° anno di età e chiedano la concessione di un loculo confinante con un altro loculo nel quale sia collocata la salma del coniuge o di un parente di primo o secondo grado.

ART. 62 - LOCULI PER TUMULAZIONE PROVVISORIA.

1. L'amministrazione comunale si riserva la disponibilità di sedici loculi, situati otto all'estremità nord e otto all'estremità sud, per tumulazioni provvisorie.
2. Tali loculi sono concessi in via temporanea, previo pagamento della relativa tariffa, per un periodo massimo di due anni, per i defunti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - abbiano diritto ad essere sepolti in una tomba privata in un posto che si renda libero entro il biennio dalla data del decesso;
 - debbano essere trasportati in altro cimitero;
 - in altri casi eccezionali ed imprevedibili, fatta salva l'acquisizione del parere favorevole della Commissione cimiteriale, anche in via informale.

ART. 63 - CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI ESTERNE.

1. Le lapidi di chiusura dei loculi a tumulazione individuale sono fornite dal Comune e sulle stesse possono essere collocati solamente gli elementi di decoro previsti nell'allegato n.7.

2. E' fatto divieto di collocare vasi ed altri oggetti ingombranti nel corridoio alla base dei loculi.

CAPO VI - Ossari e cinerari

ART. 64 - INDIVIDUAZIONE DEGLI OSSARI E DEI CINERARI.

- 1. Gli ossari e i cinerari sono inseriti in due strutture collocate nella parte alta del cimitero. Le cellette, delle dimensioni di cm. 40 x 40 ciascuna, sono disposte su file verticali di quattro.*
- 2. Le cellette per le cassette ossario e le cellette per le urne cinerarie sono concesse rispettando il seguente ordine: dal basso verso l'alto, iniziando dall'estremità nord del rispettivo settore.*
- 3. Nelle cellette del cinerario potrà essere collocata, in aggiunta all'urna cineraria del concessionario/intestatario della celletta, l'urna con le ceneri o la cassetta con le ossa del coniuge/dell'unito civilmente o di un parente di primo grado. Il Sindaco può autorizzare la tumulazione, in aggiunta all'urna con le ceneri/cassetta con le ossa dell'intestatario/concessionario della celletta, dell'urna cineraria o della cassetta contenente le ossa del 'convivente di fatto', che risulti tale dal registro dell'anagrafe della popolazione residente del Comune alla data del decesso.*
- 4. Nelle cellette dell'ossario potrà essere collocata, in aggiunta alla cassetta contenente le ossa dell'intestatario della celletta, l'urna con le ceneri del coniuge/dell'unito civilmente o di un parente di primo grado. Il Sindaco può autorizzare la tumulazione, in aggiunta alla cassetta contenente le ossa dell'intestatario/concessionario della celletta, dell'urna con le ceneri del 'convivente di fatto', che risulti tale dal registro dell'anagrafe della popolazione residente del Comune alla data del decesso.*

ART.65 - ASSEGNAZIONE DEGLI OSSARI E DEI CINERARI A PARENTI ED A FAMIGLIE.

1. Le cellette per ossari non possono essere concesse a persone viventi.
2. Le cellette per ossari adiacenti, a due a due oppure in gruppi di quattro, possono essere concesse a coniugi o a parenti di primo e secondo grado, a condizione che siano defunti da almeno cinque anni in caso di inumazione della salma e da almeno venti anni in caso di tumulazione della salma.
3. Le cellette per urne cinerarie possono essere concesse a persone viventi che si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - abbiano compiuto il 75° anno di età;
 - abbiano compiuto il 65° anno di età e chiedano la concessione di una celletta confinante con un'altra nella quale sia collocata la salma del coniuge o di un parente di primo o di secondo grado".

ART. 66 - CARATTERISTICHE DELLE LAPIDI ESTERNE.

1. Le lapidi di chiusura degli ossari e dei cinerari individuali sono fornite dal Comune e sulle stesse possono essere collocati solamente gli elementi di decoro previsti nell'allegato n.8.
2. E' fatto divieto di collocare vasi ed altri oggetti ingombranti nel corridoio alla base degli ossari e dei cinerari.

TITOLO VI° - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

ART.67 - TOMBE IN GODIMENTO SENZA TITOLO.

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, abbiano in godimento, senza alcun titolo, delle tombe private, possono presentare domanda di ottenere in sanatoria la relativa concessione, entro il termine perentorio che sarà fissato dall'Amministrazione comunale in un apposito avviso pubblico.
2. La concessione in sanatoria sarà concessa dal Sindaco, sentito il parere della Commissione cimiteriale, alle seguenti condizioni:
 - a) non vi ostino motivi di interesse pubblico connessi alla gestione dei servizi cimiteriali;
 - b) la tomba non sia stata oggetto di lucro o di speculazione.
3. Con il provvedimento di concessione in sanatoria potranno essere prescritte eventuali necessarie riduzioni delle dimensioni delle tombe, che dovranno essere eseguite a carico dei concessionari.
2. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento della relativa tassa.

ART.68 - DIRITTO DI SEPOLTURA NELLE TOMBE A CONCESSIONE PERPETUA.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il diritto di sepoltura nelle tombe a concessione perpetua si esercita secondo l'ordine temporale di morte degli aventi diritto in base all'atto di concessione, fino all'esaurimento dei posti.
2. Esaurita la discendenza diretta degli aventi diritto in base all'atto di concessione, o in caso di rinuncia scritta di tutti i discendenti diretti, la concessione perpetua può essere intestata ad altro discendente, familiare o erede alle seguenti condizioni:
 - a) il nuovo concessionario deve accettare di convertire la durata della concessione ai sensi dell'art.39 1° comma del presente Regolamento;
 - b) deve essere assicurata la parità di condizioni a tutti i discendenti, familiari o eredi salvo rinuncia scritta degli stessi;
 - c) il nuovo concessionario non può essere titolare di altra concessione cimiteriale e deve rinunciare al diritto di sepoltura in altra tomba ."
3. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al comma precedente è riservato al Sindaco, sentita la Commissione cimiteriale, il quale può dettare determinate condizioni, quali ad esempio il mantenimento del monumento funebre e dei defunti già presenti nella tomba, o del ricordo di questi."

ART. 69 - VERIFICA DELLE DIMENSIONI DELLE TOMBE PRIVATE.

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ordinare ai concessionari di tombe private, le cui dimensioni risultino maggiori rispetto a quelle indicate nell'atto di concessione, di procedere ad una riduzione delle tombe stesse nei limiti assentiti, qualora la riduzione risulti necessaria per consentire una corretta gestione dei servizi cimiteriali.
2. Prima di adottare i provvedimenti previsti dal comma precedente, il Sindaco acquisirà il parere della Commissione cimiteriale.

ART.70 -INCREMENTO DIMENSIONI DELLE TOMBE PRIVATE A CONCESSIONE PERPETUA.

1. Qualora non vi ostino motivi di interesse pubblico connessi alla corretta gestione dei servizi cimiteriali, può esser rilasciata concessione per l'incremento delle dimensioni delle tombe private a concessione perpetua.
2. La concessione prevista dal comma precedente viene rilasciata dal Sindaco sentito il parere della Commissione cimiteriale e per una durata di trenta anni, salvo rinnovo.

TITOLO VII - SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI.

ART.71 - SANZIONI.

1. Chiunque dà inizio a lavori edili nell'ambito del cimitero senza aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco sarà punito con una sanzione amministrativa di lire 200.000.
2. Coloro che danno inizio a lavori edili senza il consenso del custode saranno puniti con una sanzione amministrativa di lire 100.000.

ART.72 - ESECUZIONE D'UFFICIO.

1. Qualora gli interessati non provvedano ad eseguire, entro i termini loro assegnati, i lavori di rimozione di opere edilizie difformi rispetto a quanto autorizzato, l'Amministrazione comunale procederà all'esecuzione d'ufficio a loro spese.
2. Per il recupero delle spese sostenute, in caso di mancato pagamento entro il termine stabilito, si procederà in forma coattiva, con l'applicazione degli interessi di tesoreria.
3. Le procedure previste dai commi precedenti possono essere avviate dal Sindaco anche nei casi in cui le tombe private, a causa dell'incuria dei concessionari, costituiscano motivo di pericolo per l'incolumità pubblica o grave pregiudizio al decoro del cimitero.

ART.73 - NORME DI RINVIO.

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti in materia di polizia mortuaria e di igiene e sanità.

P:\Regolamenti del comune\Regolamenti\REGCIMIT.doc